



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N° 71 del 26.11.2012

OGGETTO : REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI AI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (DEHORS). MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno duemiladodici il giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 15,15 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di **prima** convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Sindaco: Avv.Francesco Alfieri

Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Farro Ferdinando | 09) Pizza Michele |
| 2) Marciano Pietro Paolo | 10) Framondino Luigi |
| 3) Di Biasi Franco | 11) Comite Nicola |
| 4) Di Filippo Giuseppe | 12) Errico Luca |
| 5) Verrone Gianluigi | 13) Inverso Mauro |
| 6) Russo Gennaro | 14) Abate Agostino |
| 7) Giffoni Valeriano | 15) Prota Emilio |
| 8) Orrico Giovanni | 16) Di Luccio Pasquale |

Risultano assenti: / /.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Angela Del Baglivo

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Crispino

Francesco, Coppola Adamo, Eugenio Benevento, La Porta Massimo.

.....in prosieguo di seduta,

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Proponente: Assessore al commercio

OGGETTO: Regolamento disciplinante l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors). Modifiche ed integrazioni -

Premesso :

-che con delibera di C.C. n.29 del 9/6/2010 è stato approvato il regolamento disciplinante l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors).

-che in fase di applicazione del Regolamento sono sorte problematiche interpretative;

-che al fine del superamento di tale problematiche si rende necessario apportare modifiche ed integrazioni alla predetta deliberazione;

-Ritenuto, pertanto, dover integrare, sostituire e modificare i seguenti articoli del regolamento ;

Modifiche all'articolato:

All'art. 3, ultimo comma, le parole " e/o vicinanze" sono eliminate;

All'art. 3 è aggiunto il comma 6 :” Gli operatori che installano manufatti e strutture precarie su suolo di proprietà privata ad uso pubblico sono soggetti all'osservanza del presente regolamento ad eccezione delle norme che riguardano la superficie da occupare che non è soggetta a limiti”.

All'art. 3 è aggiunto il comma 7 :” Gli operatori che installano manufatti e strutture precarie su suolo demaniale marittimo sono soggetti all'osservanza del presente regolamento.”

All'art. 4 , il primo comma è abrogato;

All'art. 4 , secondo comma la parola “può” è sostituita con “deve”; e dopo le parole “avere durata” è aggiunta la parola “annuale”;

All'art. 4, secondo comma, le parole ”massima di mesi sette per il periodo compreso tra il 1° Aprile ed il 31 Ottobre di ogni anno Può essere concessa, su richiesta, una nuova autorizzazione temporanea per i restanti mesi” sono eliminate;

All'art. 4 il terzo comma è abrogato;

All'art. 5 dopo le parole “segnaletica stradale verticale presente” sono aggiunte le parole “vicoli e gli ingressi dei palazzi”.

All'art. 6, dopo il primo comma è aggiunto il comma 1 bis: “La domanda dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'effettiva occupazione per le aree non soggette a vincolo paesaggistico, mentre per le aree soggette a vincolo almeno 90 giorni prima”

All'art. 6 , al quarto comma, dopo le parole “pedane mobili” sono aggiunte le parole “con fascia di chiusura per evitare infiltrazioni di materiali”;

All'art. 6 , quinto comma, dopo le parole “rilascio della concessione” sono aggiunte le parole “ed al suo rinnovo”;

All'art. 7 , primo comma, le parole “all'ufficio comunale competente” sono sostituite con le parole “all'Ufficio Commercio del Comune”;

All'art. 7 , primo comma, dopo le parole “può essere presentata direttamente” sono aggiunte le parole “al protocollo del Comune”;

All'art. 7 , sesto comma, le parole "ai periodi successivi" sono sostituite con "gli anni successivi";

All'art. 7, undicesimo comma, le parole Il dirigente ASL sono eliminate;

All'art. 7 il tredicesimo comma è abrogato;

All'art. 7, tredicesimo comma, le parole "la durata dell'occupazione (con l'indicazione del termine iniziale e finale) e la fascia oraria" sono eliminate;

All'art. 7 è aggiunto il comma 10 bis:" Qualora l'installazione di dehors è richiesta su area demaniale marittima o su strade provinciali il richiedente dovrà presentare il parere preventivo dell'Ente competente";

All'art. 8 è aggiunto il comma 3 bis : " Prima dell'utilizzo dell'area occorre presentare SCIA sanitaria ai sensi del Regolamento CE 852/2004"

All'art. 9 , primo comma, le parole "mq. 50" sono sostituite con le parole "mq.40";

All'art. 9 , secondo comma, le parole "mq. 30" sono sostituite con le parole "superiore a quella della sede fissa";

All'art. 9 è aggiunto il comma 5 bis: "L'utilizzo delle aree pubbliche per la somministrazione di alimenti e bevande è comunque subordinata all'installazione di una pedana per tutta l'estensione dell'area autorizzata".

All'art. 13, primo comma, le parole "indicandone la durata" sono soppresse;

L'art. 17 è abrogato;

All'art. 18, comma 2 le parole ". escluso quanto previsto dall'art. 17 del presente regolamento" sono eliminate.

All'art. 19, comma 2 e 3 sono eliminati;

All'art. 19 è aggiunto il secondo comma: "I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti devono adeguare le proprie strutture come previsto nel presente regolamento entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso".

All'art. 19 è aggiunto il terzo comma: "Nel caso di mancato adeguamento entro il termine previsto l'Amministrazione procede con la revoca della concessione."

Il modulo per la richiesta di autorizzazione allegato al regolamento è eliminato.

Le linee guida per la progettazione sono sostituite dall'allegato A) contenente specifiche tecniche per i dehors.

Visti gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.296/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Sentita la Commissione consiliare competente

Premesso e considerato quanto segue:

Propone di deliberare

1.di approvare la modifica al " Regolamento disciplinante l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)., approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 9/6/2010 ;

2.di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;

3.di sostituire l'allegato tecnico con l'allegato A contenente specifiche tecniche per i dehors

Il proponente
f.to Avv. Eugenio Benevento

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Attività Economiche e Produttive
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.
Data 19 NOV. 2012

Il Responsabile del servizio
f.to Margherita Feniello

A11. B)



COMUNE DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

*Regolamento disciplinante l'occupazione temporanea di
suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi ai
locali di pubblico esercizio di somministrazione
(dehors)*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 9 giugno 2012

Modificato con deliberazione di C.C. n. _____ del _____

Art.1

Finalità

Con il presente regolamento l'Amministrazione comunale intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture precarie (c.d. dehors), inerenti l'arredo urbano, al fine di potenziare la qualità dei pubblici esercizi di somministrazione con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela.

Il tema dei dehors e del loro inserimento nel contesto urbano deve assumere la giusta valenza qualitativa rispetto ad una modalità attuativa meramente legata agli aspetti di occupazione di suolo pubblico, ed in tal senso, in analogia all'illuminazione, alle pavimentazioni, al verde, esso deve diventare parte di un progetto integrato allo spazio urbano che ha come obiettivo l'ordinata ed armonica organizzazione della città.

L'idea dell'arredo di uno spazio aperto di relazione, nel quale prevale l'atmosfera della strada, della piazza, presuppone l'attenta e misurata valutazione, qualora non richieste da motivi di sicurezza (protezione dal traffico veicolare, spazi adiacenti ad aree di sosta) di tutte quelle componenti come fioriere, barriere trasparenti, pedane, sedie, tavoli, ombrelloni che possono fungere da elementi di disturbo rispetto all'armonia della scena urbana della città.

Il presente Regolamento è stato redatto con l'obiettivo di fornire un documento operativo che, sulla scorta delle disposizioni vigenti, riordina la materia delle concessioni di suolo afferenti a pubblici esercizi per essere utilizzate quali spazi di soggiorno all'aperto per la somministrazione di alimenti e bevande.

Art.2

Ambito di applicazione

La presente regolamentazione si applica su tutto il territorio comunale a tutti i dehors posti all'esterno degli esercizi pubblici ed ubicati sia su spazi pubblici che privati gravati da servitù di uso pubblico.

La somministrazione all'aperto su aree pubbliche sarà consentita purché vengano rispettate le norme igienico-sanitarie relative sia alla somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri ecc.), sia alla salvaguardia dei diritti dei terzi dall'inevitabile inquinamento acustico derivante dall'attività (vociare, schiamazzi, eccessivo volume della musica riprodotta quand'anche autorizzata) nelle ore notturne, in conformità delle norme di settore.

Art.3

Oggetto, definizioni e tipologie

Il regolamento disciplina la collocazione a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come "dehors" su suolo pubblico o privato di uso pubblico.

Per gli aspetti tributari e concessori di tali collocazioni si applicano le norme del D. lgs n. 507/93 e del vigente regolamento comunale disciplinanti la Tassa Occupazione Suoli Pubblici (TOSAP).

I dehors sono classificati come di seguito indicato:

- a) tavoli e sedie;
- b) pedane;
- c) fioriere ed elementi di delimitazione;
- d) ombrelloni;
- e) strutture a padiglione temporanee.

I termini "suolo pubblico" e "spazio o aree pubbliche" utilizzati nel presente Regolamento, si riferiscono esclusivamente ai luoghi, aree e suoli di dominio pubblico, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata su cui risultano regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Per "occupazione" s'intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, degli spazi ed aree di cui al comma precedente, con conseguente sottrazione all'uso pubblico indiscriminato, e sono soggetti all'imposizione di una tassa, nei termini e nella misura stabilita dal "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" attualmente in vigore.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano esclusivamente ai titolari e/o gestori di bar, ristoranti, pubblici esercizi operanti all'interno del territorio comunale che intendono occupare aree o spazi d'uso pubblico, antistanti o nelle immediate e/o vicinanze dei propri esercizi commerciali per l'installazione di arredi mobili (dehors) per lo svolgimento delle loro attività.

Art.4

Durata delle autorizzazioni

Il periodo di installazione può essere permanente, temporaneo e stagionale.

L'autorizzazione è rilasciata a titolo precario e può avere durata massima di mesi sette per il periodo compreso tra il 1° Aprile ed il 31 Ottobre di ogni anno. Può essere concessa, su richiesta, una nuova autorizzazione temporanea per i restanti mesi.

Il dehors dovrà essere integralmente rimosso entro i 5 giorni successivi alla sua scadenza e, comunque, in tutti i periodi di inattività dell'esercizio, esclusi i periodi di ferie, l'area occupata dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte.

Art.5

Criteri di occupazione

Nel rilascio dell'autorizzazione, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehors e della loro disposizione planimetrica, prevarranno le esigenze di viabilità veicolare e pedonale, di non interferenza con i pubblici servizi e di corretto inserimento delle strutture nel contesto ambientale.

L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, occultare la segnaletica stradale verticale presente.

Art.6

Concessione all'occupazione di suolo pubblico - Caratteristiche e limiti

Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenderà collocare su suolo pubblico o privato gravato di servitù di passaggio pubblico, arredi mobili con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dal Comune.

Le occupazioni realizzate senza la prescritta Concessione sono considerate abusive e gli autori della violazione sono soggetti, oltre al pagamento delle sanzioni previste per legge, alla immediata rimozione delle strutture abusivamente installate. Persistendo lo stato di abusività si procederà alla rimozione in danno.

In tutti i casi e per tutto il territorio comunale è previsto l'obbligo di installazione di pedane mobili.

L'uso del suolo pubblico può essere autorizzato ai soli esercizi pubblici che hanno l'ingresso o quanto meno una vetrina che prospetti nella zona richiesta per l'occupazione ad esclusione degli esercizi pubblici ricadenti nella zona B (borgo antico) così come individuata nell'allegato tecnico del regolamento.

Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario.

L'uso del suolo pubblico non può essere autorizzato su vie e piazze poste davanti all'ingresso principale dei luoghi di culto.

Art.7

Definizione delle procedure

La domanda di concessione è presentata all'ufficio comunale competente. La domanda può essere presentata direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento.

La domanda, redatta conformemente al modello allegato al presente Regolamento, deve essere in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo e contenere, in particolare, i seguenti dati:

1. generalità complete, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA della persona fisica o del titolare dell'impresa individuale richiedente;
2. denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'ente o società richiedente, nonché generalità complete e residenza del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
3. ubicazione e delimitazione della parte di suolo pubblico, oggetto della richiesta;
4. superficie o estensione lineare dell'occupazione precisandone l'entità, espressa in metri quadrati o lineari;

5. attività che si intende esercitare sul suolo pubblico, con gli estremi della relativa autorizzazione
6. descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti, con cui si intende realizzare l'occupazione;
7. impegno a osservare le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, e le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione;
8. impegno a pagare il canone determinato nell'atto di concessione;
9. dichiarazione di avere preso visione del presente regolamento, in ogni sua parte;

In allegato alla domanda, devono essere prodotti i seguenti elaborati tecnici in duplice copia:

1) Relazione Tecnica-Illustrativa contenente:

- a) individuazione planimetrica dell'intervento;
- b) Pianta in scala 1:100 e 1:50 con indicazione delle dimensioni di ingombro (larghezza e profondità), dei mq complessivi, del tipo e del numero degli elementi di arredo utilizzati e delle loro modalità di allestimento;
- c) Sezioni e prospetti dell'installazione proposta o altre forme di rappresentazione grafica, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata ed elementi architettonici e decorativi;

2) Documentazione fotografica a colori del luogo dove allestire lo spazio;

3) relazione sintetica con indicazione, attraverso la presentazione di documentazione fotografica e/o di depliant e/o schede tecniche, del modello, del colore e del materiale degli elementi di arredo che si intende utilizzare.

Per i dehors che generano uno spazio chiuso è necessario produrre istanza di permesso di costruire contenente la documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3) del comma precedente. Detta istanza seguirà l'iter amministrativo previsto dalla vigente normativa.

La documentazione tecnica dovrà essere necessariamente allegata alla prima domanda di concessione e alle domande di adeguamento delle concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti.

Nelle domande di rinnovo relative ai periodi successivi, che non prevedano variazioni planimetriche delle aree in precedenza richieste, si potrà fare riferimento agli elaborati grafici già in possesso dell'ufficio competente.

Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda prodotta.

Nel caso in cui il dehors sarà collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, dovrà prodursi domanda e documentazione analoga a quella indicata nel comma 2 del presente articolo.

Il procedimento è concluso in 30 giorni, salvo diverso termine fissato per particolari tipi di occupazione, e comunque non oltre i 60 giorni.

Il responsabile del servizio, ricevuta la domanda, tramite la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente regolamento.

Partecipano alla conferenza dei servizi :
il Responsabile Servizio Urbanistica;

il Comandante dei VV.UU;
il Responsabile Ufficio Tributi;
il Dirigente ASL;
il Responsabile Servizio Attività Economiche e Produttive

Nel caso di documentazione incompleta l'ufficio invita il richiedente, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda e tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento o lettera consegnata a mezzo messo comunale, a integrare o correggere la documentazione non oltre il termine di quindici giorni, decorso il quale la domanda si intende rinunciata.

Altre soluzioni di strutture e coperture diverse da quelle stabilite nell'allegato tecnico, appositamente progettate o a carattere innovativo o di altro valore tecnico ed estetico per forma e materiali potranno essere ammesse previo parere favorevole della conferenza dei servizi che ne verificherà la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto. Per le aree sottoposte a vincolo ambientale è obbligatoria l'autorizzazione paesaggistica. Non sono ammesse nel centro storico e nel borgo antico (zona A e B).

L'atto concessorio dovrà contenere, oltre i dati anagrafici e generalità complete del titolare richiedente, la durata dell'occupazione (con l'indicazione del termine iniziale e finale) e la fascia oraria, le caratteristiche dimensionali dell'area concessa, nonché le condizioni alle quali si subordina la validità della concessione stessa. Dovranno, inoltre, essere riportate anche le prescrizioni di carattere tecnico-descrittive del tipo di materiali e colori costituenti gli elementi di arredo mobili da collocare nelle aree assegnate. Il rilascio dell'atto concessorio avverrà previo incameramento della relativa tassa o canone di occupazione di suolo pubblico prevista dal vigente Regolamento comunale Tosap.

In uno all'atto di concessione, dovrà essere allegata corretta planimetria descrittiva riportante il posizionamento delle attrezzature da installare nell'area concessa così come autorizzate.

Art.8 **Requisiti igienico-sanitari**

L'utilizzo delle aree pubbliche per la somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1) Essere contigue all'esercizio;
- 2) Essere lontane dal traffico veicolare;
- 3) Superficie calpestabile ricoperta, per tutta l'estensione, con una pedana dalla superficie liscia, lievemente rugosa onde non causare cadute per scivolamento (non sono ammessi tappetini in panno o erba sintetica). Il materiale costituente la pedana deve possedere i seguenti requisiti: lavabile, disinfettabile, idrorepellente.
- 4) Essere appositamente delimitate ai lati, per assicurare una adeguata protezione;
- 5) Essere ricoperte, preferibilmente con tettoia o con materiale non poroso;
- 6) L'area deve essere sottoposta a pulizia, perlomeno due volte al giorno.

L'utilizzo delle suddette aree non deve avvenire in condizioni di avversità climatiche (ad esempio alla presenza di vento, pioggia e/o alte temperature esterne), che potrebbero non garantire la sicurezza degli alimenti.

Il responsabile del pubblico esercizio dovrà apportare le dovute integrazioni al manuale di autocontrollo (H.A.C.C.P.) implementato per quanto previsto dall'art. 5 del Reg. CE

852/2004 in considerazione dell'ampliamento ed integrazioni apportate all'attività, indicando le modalità per l'individuazione e successiva eliminazione di punti critici, deve affrontare i problemi relativi al trasporto in sicurezza di alimenti all'esterno.

Art.9

Deroghe Borgo Antico

L'occupazione di suolo pubblico per i locali ubicati nel borgo antico che non hanno lo spazio antistante l'attività commerciale, non può eccedere una superficie pari al doppio di quella relativa all'attività autorizzata in sede fissa e, comunque, fino ad un massimo di mq. 50.

Se il dehors viene concesso per una superficie superiore a mq. 30,00, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati; per le superfici inferiori, a tale disponibilità si potrà derogare esclusivamente per impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

Gli alimenti dovranno essere serviti ai tavoli in aree adiacenti entro e non oltre mt. 10 dall'esercizio pubblico tenuto conto che trattasi di area esclusivamente pedonale.

Per tutte le attività in esercizio alla data di approvazione del presente Regolamento si applicano le norme previste nello stesso.

Per il rilascio della concessione di suolo pubblico per i pubblici esercizi che dovessero attivarsi successivamente alla data di approvazione del Regolamento si applica quanto previsto ai commi 1), 2) e 3) del presente articolo.

Art.10

Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito degli arredi mobili

Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei seguenti casi:

- a) ogni qualvolta nella località interessata debbano compiersi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 gg. prima dell'inizio lavori;
- b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che richiedano della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può aversi in forma urgente. Nel caso in cui non è possibile la comunicazione in forma urgente (chiusura esercizio) e l'Ente competente all'attività di pronto intervento è costretto a rimuovere le strutture, i costi dell'intervento di ripristino delle strutture devono essere ripartiti tra il concessionario che ha eseguito i lavori e la proprietà.

Art.11

Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti calcoleranno il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art.12

Manutenzione degli elementi degli arredi mobili

Tutte le componenti degli elementi costitutivi gli arredi mobili devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.

Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell' esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta in ogni modo salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

Art.13

Rinnovo delle concessioni

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, i titolari o gestori di P.E. interessati, dovranno inoltrare domanda di rinnovo della relativa concessione, almeno quindici giorni prima della scadenza, indicandone la durata.

Nel caso di cessione dell'azienda, il soggetto subentrante trasmette al funzionario del servizio competente, richiesta di voltura della concessione allegando il titolo abilitante e dichiarazione che nessuna modifica è stata apportata alla struttura de hors. Nel caso di variazioni occorre presentare domanda di nuova concessione con le modalità previste dal regolamento.

.

Art.14

Ritiro, revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico

La concessione di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di arredi mobili può essere revocata, modificata o sospesa, con emanazione di specifico provvedimento, a giudizio insindacabile dell'Ente, in qualsiasi momento, per comprovati motivi di pubblico interesse, di sicurezza, incolumità pubblica, nonché di decoro dei luoghi .

La revoca è disposta dal funzionario del servizio competente con provvedimento motivato, notificato agli interessati e dà diritto unicamente al rimborso della tassa o canone di occupazione versato, senza alcun altro indennizzo, a decorrere dalla cessazione, di fatto, dell'occupazione - opportunamente accertata - ed in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.

La concessione può essere ritirata qualora accada una delle seguenti situazioni:

1. previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
2. previa diffida, quando gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente;
3. previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose;
4. previa diffida, per la mancata esposizione al pubblico dell'atto autorizzativo;
5. qualora vengano a mancare i nullastata prescritti dal presente regolamento;
6. qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
7. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
8. in qualsiasi altro caso in cui l'Amministrazione, previa diffida, lo ritenga necessario nell'interesse pubblico.

Il provvedimento di ritiro della concessione dispone i termini e i modi di sgombero delle aree occupate e ripristino dello stato dei luoghi, con effetto dal momento in cui è emesso.

I titolari o gestori dei pubblici esercizi interessati da provvedimenti di revoca, modifica o sospensione di concessioni di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di arredi mobili, provvederanno a propria cura e spese alla rimozione immediata dei manufatti, ripristinando lo stato dei luoghi "quo ante" e in ogni modo entro il termine stabilito dall'Ente. In mancanza, la rimozione sarà effettuata d'ufficio, in esecuzione del provvedimento adottato a spese ed in danno degli inadempienti con addebito ai responsabili delle relative spese per la rimozione coatta, oltre spese generali di procedura nonché quelle di custodia.

Art. 15 **Obblighi del titolare**

Le concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale ed è consentito il subentro in caso di cessione o di fitto dell'azienda.

I titolari o gestori di P.E., in possesso della concessione di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di arredi mobili nelle aree antistanti o adiacenti i locali ove svolgono la propria attività, sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi e prescrizioni generali:

1. il concessionario ha l'obbligo di esporre al pubblico l'atto autorizzativo in originale, pena il ritiro della concessione stessa, dopo una prima diffida;
2. la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle aree attrezzate con arredi mobili (dehors) deve avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti; si intendono integralmente richiamate - in quanto applicabili - le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, dalle leggi e regolamenti vigenti in materia;

3. il concessionario è tenuto a riconsegnare l'area, nello stato e condizioni originarie, in perfetto stato di pulizia e manutenzione, provvedendo alla rimozione di ogni singolo elemento di arredo mobile allo scadere del termine dell'autorizzazione;
4. limitare l'occupazione nei termini e spazi indicati nell'atto concessorio;
5. il titolare ha l'obbligo di osservare tutte le norme in materia previste dal vigente codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione, nonché dai vigenti regolamenti comunali e tutte le altre norme di carattere generale o particolare che sono eventualmente emanate nell'avvenire, anche sotto forma di semplice provvedimento dell'amministrazione.

I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi, sono ad esclusivo carico del titolare dell'atto concessorio, per la qual cosa l'amministrazione ne resta totalmente sollevata da ogni responsabilità.

Art.16

Caratteristiche tecniche degli elementi per la composizione dei "dehors"

Nell'allegato tecnico al presente Regolamento sono definite, per ogni tipologia di elementi per la composizione dei "dehors", le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori oltre alle indicazioni dei parametri da rispettare per la loro collocazione .

Art. 17

Agevolazioni

Per favorire l'attuazione del presente Regolamento l'Amministrazione Comunale intende applicare per i due anni successivi all'adeguamento dei dehors già autorizzati la riduzione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del 50% per tutti gli esercenti che adegueranno quelli esistenti alle indicazioni di Piano.

Le modalità di riduzione non si applicano sulla tariffa, ma sulla superficie

Art.18

o Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono punite con una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 a norma dell'art. 3 della L. 16/1/2003.

Qualora il concessionario violi per la terza volta nel periodo della concessione una norma contenuta nel presente regolamento sarà sanzionato, oltre che da quanto previsto dal comma precedente, anche con la sanzione accessoria della sospensione della concessione da uno a 15 giorni.

Qualora il concessionario violi per la quarta volta nel periodo della concessione una norma contenuta nel presente regolamento sarà sanzionato, oltre che dalla sanzione prevista dal comma 1 anche con la revoca della concessione con l'interdizione dalla possibilità di ottenere una nuova concessione per l'anno successivo.

Art.19

o Abrogazioni e rinvii

All'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso regolamento.

Rimangono immutate le disposizioni di carattere tributario vigenti escluso quanto previsto dall'art. 17 del presente regolamento.

Art.20

o Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti possono adeguare spontaneamente le proprie strutture come previsto nel presente regolamento, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti dal comma 2, l'Amministrazione procede con la revoca della concessione.

Il rinnovo della precedente concessione n. _____ del _____

con la stessa superficie, le stesse strutture e la stessa disposizione autorizzata in precedenza

La proroga della precedente concessione n. _____ -del _____

con la stessa superficie, le stesse strutture e la stessa disposizione autorizzata in precedenza

La voltura della concessione n. _____ del _____ rilasciata a _____ con la stessa superficie, le stesse strutture e la stessa disposizione autorizzata in precedenza a seguito di acquisto/fitto di azienda;

A tal fine a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000 e 507/93 e successive modificazioni) In base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/200

DICHIARA

- di impegnarsi a pagare l'ammontare della TOSAP al momento del rilascio dell'autorizzazione;
- che l'occupazione degli spazi avverrà nel rispetto delle prescrizioni riportate a tergo della relativa autorizzazione;
- di essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa di esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande di tipo _____;
- di attenersi alle condizioni dettate dal servizio Attività Economiche e Produttive per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico, igiene, circolazione stradale;
- di essere a conoscenza ed impegnarsi a rispettare tutte le norme previste nel *"Regolamento disciplinante l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)"*
- Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della L. 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SI ALLEGA:

- 1) Relazione Tecnica-Illustrativa contenente:
 - a) individuazione planimetrica dell'intervento;
 - b) Pianta in scala 1:100 e 1:50 con indicazione delle dimensioni di ingombro (larghezza e profondità), dei mq complessivi, del tipo e del numero degli elementi di arredo utilizzati e delle loro modalità di allestimento;
 - c) Sezioni e prospetti dell'installazione proposta o altre forme di rappresentazione grafica, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata ed elementi architettonici e decorativi;
- 2) Documentazione fotografica a colori del luogo dove allestire lo spazio;
- 3) relazione sintetica con indicazione, attraverso la presentazione di documentazione fotografica e/o di depliant e/o schede tecniche, del modello, del colore e del materiale degli elementi di arredo che si intende utilizzare;
- 4) Fotocopia documento di riconoscimento;

Agropoli lì _____

FIRMA

Il Presidente comunica che è pervenuta nota da parte dello Studio Legale Abbamonte - Como acquisita al prot. N.32058 del 26/11/2012 avente ad oggetto :”Convocazione C.C. del 29/11/2012. Modifiche regolamento occupazione suolo pubblico “ e riguardante l’occupazione di suolo pubblico in via Amendola; il Presidente dà lettura di tale nota.

Udita la relazione dell’assessore Benevento che illustra il regolamento proposto ringraziando la sig.ra Feniello, Responsabile del Servizio e la Commissione consiliare presieduta dal Consigliere Pizza, per l’ottimo lavoro espletato;

Uditi i seguenti interventi :

BENEVENTO : in relazione alla nota dello Studio Abbamonte - Como precisa che il Regolamento proposto all’art.7 già prevede che qualora l’installazione sia richiesto su strada provinciale il richiedente dovrà presentare il parere preventivo dell’Ente competente; in ordine a tale nota, comunque, invita gli uffici competenti a disporre i dovuti accertamenti;

ABATE : è opportuno precisare all’art.7 che tali prescrizioni non riguardano occupazioni che generano “uno spazio chiuso” per le quali il comma 4 di tale articolo prevede il permesso di costruire;

DI LUCCIO : l’allegato tecnico non prevede la chiusura delle pedane tale da generare volumetria, in tal caso si dovrà disporre un’apposita regolamentazione;

LASCIA LA RIUNIONE IL CONSIGLIERE VERRONE.

Ass. Benevento : effettivamente l’intenzione era di regolamentare separatamente l’ipotesi di realizzazione di volumi per cui propone di eliminare il comma 4 dall’art.7 in tal modo non c’è bisogno della precisazione di cui all’intervento del consigliere Abate;

Il Presidente, acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio sig.ra Feniello, presente in aula, relativamente all’emendamento proposto dall’Assessore Benevento, pone ai voti l’emendamento stesso consistente nell’eliminazione del 4° comma dell’art.7 del regolamento proposto;

A voti unanimi, espressi per alzata di mano, l’emendamento è approvato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Dato atto che su tale proposta è stato acquisito il parere favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto che l’emendamento di cui innanzi (soppressione del comma 4 dell’art.7) è stato approvato;

A voti unanimi, espressi per alzata di mano:

delibera

1) è approvato il Regolamento disciplinante l’occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors) con la modifica di cui in narrativa;

2) dare atto che il testo del Regolamento, per effetto dell’emendamento approvato, è quello di cui all’allegato C che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione con le linee guida di cui all’allegato A;

-Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

All. C

**COMUNE DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)**

**SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E
PRODUTTIVE**

Regolamento disciplinante l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 9 giugno 2010

Modificato con deliberazione di C.C. n. 71 del 26/11/2012

Art.1 Finalità

Con il presente regolamento l'Amministrazione comunale intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture precarie (c.d. dehors), inerenti l'arredo urbano, al fine di potenziare la qualità dei pubblici esercizi di somministrazione con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela.

Il tema dei dehors e del loro inserimento nel contesto urbano deve assumere la giusta valenza qualitativa rispetto ad una modalità attuativa meramente legata agli aspetti di occupazione di suolo pubblico, ed in tal senso, in analogia all'illuminazione, alle pavimentazioni, al verde, esso deve diventare parte di un progetto integrato allo spazio urbano che ha come obiettivo l'ordinata ed armonica organizzazione della città.

L'idea dell'arredo di uno spazio aperto di relazione, nel quale prevale l'atmosfera della strada, della piazza, presuppone l'attenta e misurata valutazione, qualora non richieste da motivi di sicurezza (protezione dal traffico veicolare, spazi adiacenti ad aree di sosta) di tutte quelle componenti come fioriere, barriere trasparenti, pedane, sedie, tavoli, ombrelloni che possono fungere da elementi di disturbo rispetto all'armonia della scena urbana della città.

Il presente Regolamento è stato redatto con l'obiettivo di fornire un documento operativo che, sulla scorta delle disposizioni vigenti, riordina la materia delle concessioni di suolo afferenti a pubblici esercizi per essere utilizzate quali spazi di soggiorno all'aperto per la somministrazione di alimenti e bevande.

Art.2 Ambito di applicazione

La presente regolamentazione si applica su tutto il territorio comunale a tutti i dehors posti all'esterno degli esercizi pubblici ed ubicati sia su spazi pubblici che privati gravati da servitù di uso pubblico.

La somministrazione all'aperto su aree pubbliche sarà consentita purché vengano rispettate le norme igienico-sanitarie relative sia alla somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri ecc.), sia alla salvaguardia dei diritti dei terzi dall'inevitabile inquinamento acustico derivante dall'attività (vociare, schiamazzi, eccessivo volume della musica riprodotta quand'anche autorizzata) nelle ore notturne, in conformità delle norme di settore.

Art.3 Oggetto, definizioni e tipologie

Il regolamento disciplina la collocazione a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come "dehors" su suolo pubblico o privato di uso pubblico.

Per gli aspetti tributari e concessori di tali collocazioni si applicano le norme del D. lgs n. 507/93 e del vigente regolamento comunale disciplinanti la Tassa Occupazione Suoli Pubblici (TOSAP).

I dehors sono classificati come di seguito indicato:

- a) tavoli e sedie;
- b) pedane;

- c) fioriere ed elementi di delimitazione;
- d) ombrelloni;
- e) strutture a padiglione temporanee.

I termini "suolo pubblico" e "spazio o aree pubbliche" utilizzati nel presente Regolamento, si riferiscono esclusivamente ai luoghi, aree e suoli di dominio pubblico, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata su cui risultano regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Per "occupazione" s'intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, degli spazi ed aree di cui al comma precedente, con conseguente sottrazione all'uso pubblico indiscriminato, e sono soggetti all'imposizione di una tassa, nei termini e nella misura stabilita dal "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" attualmente in vigore.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano esclusivamente ai titolari e/o gestori di bar, ristoranti, pubblici esercizi operanti all'interno del territorio comunale che intendono occupare aree o spazi d'uso pubblico, antistanti o nelle immediate adiacenze dei propri esercizi commerciali per l'installazione di arredi mobili (dehors) per lo svolgimento delle loro attività.

Gli operatori che installano manufatti e strutture precarie su suolo di proprietà privata ad uso pubblico sono soggetti all'osservanza del presente regolamento ad eccezione delle norme che riguardano la superficie da occupare che non è soggetta a limiti.

Gli operatori che installano manufatti e strutture precarie su suolo demaniale marittimo sono soggetti all'osservanza del presente regolamento.

Art.4

Durata delle autorizzazioni

L'autorizzazione è rilasciata a titolo precario deve avere durata annuale

Art.5

Criteri di occupazione

Nel rilascio dell'autorizzazione, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehors e della loro disposizione planimetrica, prevarranno le esigenze di viabilità veicolare e pedonale, di non interferenza con i pubblici servizi e di corretto inserimento delle strutture nel contesto ambientale.

L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, occultare la segnaletica stradale verticale presente, vicoli e gli ingressi dei palazzi

Art.6

Concessione all'occupazione di suolo pubblico - Caratteristiche e limiti

Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenderà collocare su suolo pubblico o privato gravato di servitù di passaggio pubblico, arredi mobili con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dal Comune.

La domanda dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'effettiva occupazione per le aree non soggette a vincolo paesaggistico, mentre per le aree soggette a vincolo almeno 90 giorni prima.

Le occupazioni realizzate senza la prescritta Concessione sono considerate abusive e gli autori della violazione sono soggetti, oltre al pagamento delle sanzioni previste per legge, alla immediata rimozione delle strutture abusivamente installate. Persistendo lo stato di abusività si procederà alla rimozione in danno.

In tutti i casi e per tutto il territorio comunale è previsto l'obbligo di installazione di pedane mobili con fascia di chiusura per evitare infiltrazioni di materiali.

L'uso del suolo pubblico può essere autorizzato ai soli esercizi pubblici che hanno l'ingresso o quanto meno una vetrina che prospetti nella zona richiesta per l'occupazione ad esclusione degli esercizi pubblici ricadenti nella zona B (borgo antico) così come individuata nell'allegato tecnico del regolamento.

Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio della concessione ed al suo rinnovo, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario.

L'uso del suolo pubblico non può essere autorizzato su vie e piazze poste davanti all'ingresso principale dei luoghi di culto.

Art.7

Definizione delle procedure

La domanda di concessione è presentata all'ufficio Commercio del Comune ". La domanda può essere presentata direttamente al protocollo del Comune o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento.

La domanda, redatta conformemente al modello allegato al presente Regolamento, deve essere in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo e contenere, in particolare, i seguenti dati:

generalità complete, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA della persona fisica o del titolare dell'impresa individuale richiedente;

denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'ente o società richiedente, nonché generalità complete e residenza del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

ubicazione e delimitazione della parte di suolo pubblico, oggetto della richiesta;

superficie o estensione lineare dell'occupazione precisandone l'entità, espressa in metri quadrati o lineari;

attività che si intende esercitare sul suolo pubblico, con gli estremi della relativa autorizzazione

descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti, con cui si intende realizzare l'occupazione;

impegno a osservare le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, e le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione;

impegno a pagare il canone determinato nell'atto di concessione;

dichiarazione di avere preso visione del presente regolamento, in ogni sua parte;

In allegato alla domanda, devono essere prodotti i seguenti elaborati tecnici in duplice copia:

1) Relazione Tecnica-Illustrativa contenente:

individuazione planimetrica dell'intervento;

Pianta in scala 1:100 e 1:50 con indicazione delle dimensioni di ingombro (larghezza

e profondità), dei mq complessivi, del tipo e del numero degli elementi di arredo utilizzati e delle loro modalità di allestimento;

Sezioni e prospetti dell'installazione proposta o altre forme di rappresentazione grafica, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata ed elementi architettonici e decorativi;

2) Documentazione fotografica a colori del luogo dove allestire lo spazio;

3) relazione sintetica con indicazione, attraverso la presentazione di documentazione fotografica e/o di depliant e/o schede tecniche, del modello, del colore e del materiale degli elementi di arredo che si intende utilizzare.

La documentazione tecnica dovrà essere necessariamente allegata alla prima domanda di concessione e alle domande di adeguamento delle concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti.

Nelle domande di rinnovo relative agli anni successivi, che non prevedano variazioni planimetriche delle aree in precedenza richieste, si potrà fare riferimento agli elaborati grafici già in possesso dell'ufficio competente.

Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda prodotta.

Nel caso in cui il dehors sarà collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, dovrà prodursi domanda e documentazione analoga a quella indicata nel comma 2 del presente articolo.

Il procedimento è concluso in 30 giorni, salvo diverso termine fissato per particolari tipi di occupazione, e comunque non oltre i 90 giorni nelle aree soggette a vincolo.

Il responsabile del servizio, ricevuta la domanda, tramite la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente regolamento.

Partecipano alla conferenza dei servizi :

il Responsabile Servizio Urbanistica;

il Comandante dei VV.UU;

il Responsabile Ufficio Tributi;

il Responsabile Servizio Attività Economiche e Produttive

Qualora l'installazione di dehors è richiesta su area demaniale marittima o su strade provinciali il richiedente dovrà presentare il parere preventivo dell'Ente competente

Nel caso di documentazione incompleta l'ufficio invita il richiedente, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda e tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento o lettera consegnata a mezzo messo comunale, a integrare o correggere la documentazione non oltre il termine di quindici giorni, decorso il quale la domanda si intende rinunciata.

L'atto concessorio dovrà contenere, oltre i dati anagrafici e generalità complete del titolare richiedente, le caratteristiche dimensionali dell'area concessa, nonché le condizioni alle quali si subordina la validità della concessione stessa. Dovranno, inoltre, essere riportate anche le prescrizioni di carattere tecnico-descrittive del tipo di materiali e colori costituenti gli elementi di arredo mobili da collocare nelle aree assegnate. Il rilascio dell'atto concessorio avverrà previo incameramento della relativa tassa o canone di occupazione di suolo pubblico prevista dal vigente Regolamento comunale Tosap.

In uno all'atto di concessione, dovrà essere allegata corretta planimetria descrittiva riportante il posizionamento delle attrezzature da installare nell'area concessa così come autorizzate.

Art.8 Requisiti igienico-sanitari

L'utilizzo delle aree pubbliche per la somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

Essere contigue all'esercizio;

Essere lontane dal traffico veicolare;

Superficie calpestabile ricoperta, per tutta l'estensione, con una pedana dalla superficie liscia, lievemente rugosa onde non causare cadute per scivolamento (non sono ammessi tappetini in panno o erba sintetica). Il materiale costituente la pedana deve possedere i seguenti requisiti: lavabile, disinfettabile, idrorepellente.

Essere appositamente delimitate ai lati, per assicurare una adeguata protezione;

Essere ricoperte, preferibilmente con tettoia o con materiale non poroso;

L'area deve essere sottoposta a pulizia, perlomeno due volte al giorno.

L'utilizzo delle suddette aree non deve avvenire in condizioni di avversità climatiche (ad esempio alla presenza di vento, pioggia e/o alte temperature esterne), che potrebbero non garantire la sicurezza degli alimenti.

Il responsabile del pubblico esercizio dovrà apportare le dovute integrazioni al manuale di autocontrollo (H.A.C.C.P.) implementato per quanto previsto dall'art. 5 del Reg. CE 852/2004 in considerazione dell'ampliamento ed integrazioni apportate all'attività, indicando le modalità per l'individuazione e successiva eliminazione di punti critici, deve affrontare i problemi relativi al trasporto in sicurezza di alimenti all'esterno.

Prima dell'utilizzo dell'area occorre presentare SCIA sanitaria ai sensi del Regolamento CE 852/2004.

Art.9 Deroghe Borgo Antico

L'occupazione di suolo pubblico per i locali ubicati nel borgo antico che non hanno lo spazio antistante l'attività commerciale, non può eccedere una superficie pari al doppio di quella relativa all'attività autorizzata in sede fissa e, comunque, fino ad un massimo di mq. 40.

Se il dehors viene concesso per una superficie superiore a quella della sede fissa, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati; per le superfici inferiori, a tale disponibilità si potrà derogare esclusivamente per impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

Gli alimenti dovranno essere serviti ai tavoli in aree adiacenti entro e non oltre mt. 10 dall'esercizio pubblico tenuto conto che trattasi di area esclusivamente pedonale.

Per tutte le attività in esercizio alla data di approvazione del presente Regolamento si applicano le norme previste nello stesso.

Per il rilascio della concessione di suolo pubblico per i pubblici esercizi che dovessero attivarsi successivamente alla data di approvazione del Regolamento si applica quanto previsto ai commi 1), 2) e 3) del presente articolo.

L'utilizzo delle aree pubbliche per la somministrazione di alimenti e bevande è comunque subordinata all'installazione di una pedana per tutta l'estensione dell'area autorizzata.

Art.10**Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito degli arredi mobili**

Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei seguenti casi:

ogni qualvolta nella località interessata debbano compiersi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 gg. prima dell'inizio lavori; per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che richiedano della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può aversi in forma urgente. Nel caso in cui non è possibile la comunicazione in forma urgente (chiusura esercizio) e l'Ente competente all'attività di pronto intervento è costretto a rimuovere le strutture, i costi dell'intervento di ripristino delle strutture devono essere ripartiti tra il concessionario che ha eseguito i lavori e la proprietà.

Art.11**Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private**

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti calcoleranno il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art.12**Manutenzione degli elementi degli arredi mobili**

Tutte le componenti degli elementi costitutivi gli arredi mobili devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.

Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta in ogni modo salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

Art.13

Rinnovo delle concessioni

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, i titolari o gestori di P.E. interessati, dovranno inoltrare domanda di rinnovo della relativa concessione, almeno quindici giorni prima della scadenza.

Nel caso di cessione dell'azienda, il soggetto subentrante trasmette al funzionario del servizio competente, richiesta di voltura della concessione allegando il titolo abilitante e dichiarazione che nessuna modifica è stata apportata alla struttura de hors. Nel caso di variazioni occorre presentare domanda di nuova concessione con le modalità previste dal regolamento.

.

Art.14

Ritiro, revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico

La concessione di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di arredi mobili può essere revocata, modificata o sospesa, con emanazione di specifico provvedimento, a giudizio insindacabile dell'Ente, in qualsiasi momento, per comprovati motivi di pubblico interesse, di sicurezza, incolumità pubblica, nonché di decoro dei luoghi .

La revoca è disposta dal funzionario del servizio competente con provvedimento motivato, notificato agli interessati e dà diritto unicamente al rimborso della tassa o canone di occupazione versato, senza alcun altro indennizzo, a decorrere dalla cessazione, di fatto, dell'occupazione - opportunamente accertata - ed in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.

La concessione può essere ritirata qualora accada una delle seguenti situazioni:

previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;

previa diffida, quando gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente;

previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose;

previa diffida, per la mancata esposizione al pubblico dell'atto autorizzativo;

qualora vengano a mancare i nullaosta prescritti dal presente regolamento;

qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;

in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;

in qualsiasi altro caso in cui l'Amministrazione , previa diffida , lo ritenga necessario nell'interesse pubblico.

Il provvedimento di ritiro della concessione dispone i termini e i modi di sgombero delle aree occupate e ripristino dello stato dei luoghi, con effetto dal momento in cui è emesso.

I titolari o gestori dei pubblici esercizi interessati da provvedimenti di revoca, modifica o sospensione di concessioni di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di arredi mobili, provvederanno a propria cura e spese alla rimozione immediata dei manufatti, ripristinando lo stato dei luoghi "quo ante" e in ogni modo entro il termine stabilito dall'Ente. In mancanza, la rimozione sarà effettuata d'ufficio, in esecuzione del provvedimento adottato a spese ed in danno degli inadempienti con addebito ai responsabili delle relative spese per la rimozione coatta, oltre spese generali di procedura nonché quelle di custodia.

Art.15

Obblighi del titolare

Le concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale ed è consentito il subentro in caso di cessione o di fitto dell'azienda.

I titolari o gestori di P.E. , in possesso della concessione di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di arredi mobili nelle aree antistanti o adiacenti i locali ove svolgono la propria attività, sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi e prescrizioni generali:

il concessionario ha l'obbligo di esporre al pubblico l'atto autorizzativo in originale, pena il ritiro della concessione stessa, dopo una prima diffida;

la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle aree attrezzate con arredi mobili (dehors) deve avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti; si intendono integralmente richiamate - in quanto applicabili - le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, dalle leggi e regolamenti vigenti in materia;

il concessionario è tenuto a riconsegnare l'area, nello stato e condizioni originarie, in perfetto stato di pulizia e manutenzione, provvedendo alla rimozione di ogni singolo elemento di arredo mobile allo scadere del termine dell'autorizzazione:

limitare l'occupazione nei termini e spazi indicati nell'atto concessorio;

il titolare ha l'obbligo di osservare tutte le norme in materia previste dal vigente codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione, nonché dai vigenti regolamenti comunali e tutte le altre norme di carattere generale o particolare che sono eventualmente emanate nell'avvenire, anche sotto forma di semplice provvedimento dell'amministrazione.

I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi, sono ad esclusivo carico del titolare dell'atto concessorio, per la qualcosa l'amministrazione ne resta totalmente sollevata da ogni responsabilità.

Art.16

Caratteristiche tecniche degli elementi per la composizione dei "dehors"

Nell'allegato tecnico al presente Regolamento sono definite, per ogni tipologia di elementi per la composizione dei "dehors", le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori oltre alle indicazioni dei parametri da rispettare per la loro collocazione .

Art.17 Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono punite con una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 a norma dell'art. 3 della L. 16/1/2003.

Qualora il concessionario violi per la terza volta nel periodo della concessione una norma contenuta nel presente regolamento sarà sanzionato, oltre che da quanto previsto dal comma precedente, anche con la sanzione accessoria della sospensione della concessione da uno a 15 giorni.

Qualora il concessionario violi per la quarta volta nel periodo della concessione una norma contenuta nel presente regolamento sarà sanzionato, oltre che dalla sanzione prevista dal comma 1 anche con la revoca della concessione con l'interdizione dalla possibilità di ottenere una nuova concessione per l'anno successivo.

Art.18 Abrogazioni e rinvii

All'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso regolamento.

Rimangono immutate le disposizioni di carattere tributario vigenti.

Art.19 Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di modifica.

I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti devono adeguare le proprie strutture come previsto nel presente regolamento entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso,.

Nel caso di mancato adeguamento entro il termine previsto l'Amministrazione procede con la revoca della concessione.

IL PRESIDENTE
f.to (avv. Luca Errico)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Ferdinando Farro)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (D.ssa Angela Del Baglivo)

=====

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 04.12.12

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 04.12.12

Il Dirigente
f.to Dott. Eraldo Romanelli